


Posizione: - / SETTORE DIREZIONE GENERALE

Atto: Delibere di Consiglio (CDC) - 2011/1  
Oggetto: SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE N. 147/2010 CAUSA DIPENDENTE A.M. CONTRO COMUNE DI PORDENONE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.  
Ufficio proponente: SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE PORDENONE-ROVEREDO IN PIANO  
Tipo Esecutività: Immediatamente eseguibile  
Proponente: BRUNO ZILLE

Visto - Data: Responsabile del Settore - 11/11/2011  
Firmatario: GINI PAOLO  
Esito: POSITIVO  
Visto - Data: Ragioniere Capo per Parere Cont. - 11/11/2011  
Firmatario: BORTOLUSSI MICHELE  
Esito: POSITIVO

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
<a href="#">TESTOCON.rtf</a>	firmato	11/11/2011 16:46:12	BORTOLUSSI MICHELE	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">COPERTINAPROPOSTE.rtf</a>		10/11/2011 12:00:09	RICCI CLAUDIA	<input type="checkbox"/>	

SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE N. 147/2010 CAUSA DIPENDENTE A.M. CONTRO COMUNE DI PORDENONE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

L'Assessore agli Affari Generali ed Istituzionali, Affari Legali, Appalti e Contratti, Semplificazione amministrativa, Personale e Provveditorato, Zille Bruno riferisce quanto segue.

Premesso che:

- è stata depositata in data 24 agosto 2010 la sentenza della Corte d'Appello di Trieste - n. 147/2010;
- la Corte d'Appello di Trieste con tale sentenza ha rigettato il ricorso presentato da questo Ente avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro n. 108/2007 in merito alla causa promossa da un gruppo di dipendenti denominato per brevità R.G. e altri, tra cui figura il sig. A. M., contro il Comune di Pordenone, per il riconoscimento del diritto al diverso inquadramento e corresponsione differenze retributive;
- con la sentenza su citata del Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro n. 108/2007, è stato così stabilito:

***“1) Accerta e dichiara che con decorrenza 1° agosto 2002 i ricorrenti (...) A. M. (...) hanno diritto ad essere inquadrati nella posizione economica PLA3 del CCRL del personale del comparto unico – area enti locali del Friuli Venezia Giulia e, per l'effetto, condanna il Comune di Pordenone ad operare i predetti inquadramenti con decorrenza più sopra indicata ed a corrispondere ai propri dipendenti le conseguenti differenze retributive maturate, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, se maggiore, dalle singole scadenze al saldo;***

***2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.”***

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 184/2011 del 12 maggio 2011 con cui sono previsti criteri e direttive per la transazione della vertenza relativa all'applicazione dell'art. 30 del CCRL 1° agosto 2002 per il personale dell'area della vigilanza appartenente al gruppo R.G. e altri, che ha proposto istanza di conciliazione, istanza di cui però non è parte il dipendente A.M.;

Ricordato quindi che per il gruppo R.G. e altri, con l'unica eccezione del sig. A.M. che non ha conferito mandato al legale, in data 19 maggio 2011 si è conclusa la procedura di conciliazione avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone che ha visto chiudersi in forma transattiva la lite;

Ricordato inoltre che al verbale redatto a seguito di detta conciliazione è stata data esecuzione con determinazione del dirigente del servizio Gestione Associata Risorse Umane Pordenone – Roveredo in Piano n. 2136 del 24 giugno 2011;

Precisato che con nota datata 8 giugno 2011 il legale incaricato dal sig. A.M., avv. Luigi Rosso, prospettava una via di composizione transattiva della controversia. Malgrado, però, siano stati forniti allo stesso fac – simile di istanza e di verbale di conciliazione, nonché la bozza di conteggio delle spettanze in caso di soluzione transattiva, la controparte non ha avviato alcuna procedura di conciliazione;

Vista la nota datata 27 ottobre 2011 dell'avv. Luigi Rosso con la quale ha comunicato che qualora l'Amministrazione perduri nel non dar corso alla sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 147/2010, cercherà tutela giudiziale nelle competenti sedi;

Ritenuto quindi di interpretare la suddetta nota del 27 ottobre 2011 quale rinuncia alla composizione della controversia in forma transattiva e ritenuto conseguentemente di dover dare esecuzione alla sentenza Corte d'Appello di Trieste n. 147/2010, esattamente nei termini stabiliti dalla sentenza stessa;

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere, secondo la citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata sentenza esecutiva e passata in giudicato;

Precisato che la somma da corrispondere in esecuzione della citata sentenza ammonta all'importo presunto di € 8.000,00 (compresi oneri riflessi e IRAP), salvo più dettagliati conteggi che saranno effettuati all'atto della liquidazione;

Precisato inoltre che tale spesa risulta già stanziata a bilancio;

Preso atto, inoltre, che l'argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ "Bilancio e Programmazione";

Tutto ciò premesso

#### IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;

Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;

Ritenuto, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo completamento di tutti i necessari provvedimenti;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

#### DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del dipendente A.M. configuratosi per effetto della sentenza del Tribunale di Pordenone n.108/2006 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 147/2010, nella causa denominata R.G. + altri/COMUNE DI PORDENONE – R.G. 240/2006,;
2. di precisare che la spesa complessiva presunta di circa € 8.000,00 è già stanziata a bilancio;

3. di precisare, altresì, che con successivi provvedimenti del Dirigente competente saranno disposte le liquidazioni delle somme dovute;
4. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti ai sensi della vigente normativa;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.